

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4206 del 03/08/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA ZINCOSIDER S.R.L., IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI, SITO IN VIA VALLE D'AOSTA N. 26/28, 30 E 32 A SASSUOLO (MO). (RIF.INT. N 01782400368/005). SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4359 del 03/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tre AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **ZINCOSIDER S.R.L.**, IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI, SITO IN VIA VALLE D'AOSTA N. 26/28, 30 E 32 A SASSUOLO (MO). (RIF.INT. N 01782400368/005).

**SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la **Determinazione n. 435 del 19/11/2012** di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con scadenza al 29/10/2017, rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta ZINCOSIDER S.R.L., avente sede legale in Via Valle d’Aosta n.30 in Comune di Sassuolo (MO), in qualità di gestore dell’impianto per il trattamento di superficie di metalli (punto 2.6 all. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito in Via Valle d’Aosta n. 26, 28, 30 e 32, in Comune di Sassuolo;

richiamata la **Det. n. 107 del 12/07/2013** di prima modifica non sostanziale AIA, rilasciata dalla Provincia di Modena;

richiamata la successiva **Det. n. 16 del 03/03/2014** di modifica non sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena a seguito di aggiornamento normativo per l’approvazione della D.G.R. n. 87 del 3 febbraio 2014 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Approvazione sistema di reporting settore trattamento superficiale dei metalli”;

vista la comunicazione pervenuta il 23/01/2017 con la quale il gestore richiede l’aggiornamento della durata dell’AIA dal 29/10/2017 al 29/10/2022 (assunta agli atti con prot. n. 1240) alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014; in particolare, in base a quanto previsto dall’art. 29-octies, comma 3, punto b) del decreto suddetto ed in accordo con quanto definito al punto 3 lettera d della Circolare del 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a tal proposito si richiama la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” che al punto 3 lettera d riporta:

*“d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei*

*provvedimenti di Aia e riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l'Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'Aia.”*

ciò premesso, si accoglie la richiesta del gestore e si ritiene necessario, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, aggiornare:

- l'indicazione della **durata di validità dell'AIA al 29/10/2022**, in base a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 del decreto suddetto;
- la **Sezione D2.2** “Condizioni relative alla gestione dell’impianto” con le prescrizioni previste dagli art. 29 – nonies, 29 – decies e 29-undecies del decreto suddetto;

ritenuto necessario, inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13 del 28/07/2015 alla L.R. n. 21/2004 richiamate in premessa, sostituire nella sezione prescrittiva della Determina di Rinnovo AIA e suoi allegati, successive modifiche e relativi allegati i termini “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” con “ARPAE di Modena”;

valutato che, a seguito della variazione della durata di validità dell’AIA (da 5 a 10 anni) si ritiene opportuno che le registrazioni richieste alla Sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I dell’AIA siano conservate per almeno 5 anni;

valutato, infine, necessario per maggiore chiarezza dell’atto autorizzativo sostituire interamente le Sezioni A1, D ed E dell’Allegato I alla Determinazione di Rinnovo AIA;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell’Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 435 del 19/11/2012 a ZINCOSIDER S.R.L., avente sede legale in Via Valle d’Aosta n.30 in Comune di Sassuolo (MO), in qualità di gestore dell’impianto per il trattamento di superficie di metalli (punto 2.6 all. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito in Via Valle d’Aosta n. 26, 28, 30 e 32, in Comune di Sassuolo (MO), come di seguito indicato:
  - a) i riferimenti “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” presenti nelle prescrizioni della: Determina AIA suddetta e relativo Allegato sono sostituite con la dicitura “**ARPAE di Modena**”;
  - b) il **punto 11** della **Determinazione AIA** è sostituito dal seguente:

“11. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta al riesame ai fini del rinnovo entro il **29/10/2022**. A tale scopo, il gestore dovrà **presentare sei mesi prima del termine sopra indicato** adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda”;
  - c) le **Sezioni A1, D ed E** dell’**Allegato I alla Determinazione di Rinnovo AIA** suddetta sono sostituite **dalle rispettive sezioni riportata nell’allegato al presente atto di modifica**;

### **D e t e r m i n a   i n o l t r e**

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 435 del 19/11/2012 di Rinnovo AIA e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Zincosider S.r.l., al Comune di Sassuolo, per il tramite del SUAP dell’Unione del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 4 pagine e da n. 1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA ZINCOSIDER S.R.L.

IL DIRETTORE  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
Dr. Giovanni Rompianesi

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

Data ..... Firma .....

## ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA ZINCOSIDER S.R.L.

- Rif.int. N. 01782400368/005
- Sede legale in via Valle d'Aosta n.30, Sassuolo (MO) e sedi produttive in via Valle d'Aosta n. 26, 28, 30, 32 a Sassuolo (MO);
- impianto per trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume >30 m<sup>3</sup> (punto 2.6 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

### A SEZIONE INFORMATIVA

#### A1 DEFINIZIONI

##### AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2010/75/UE e nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

##### Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Modena – ARPAE di Modena).

##### Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Zincosider S.r.l.).

##### Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

### ***D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.***

#### **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

#### **D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

##### D2.1 finalità

1. La ditta ZINCOSIDER S.R.L. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal

presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

## D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Sassuolo annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
  - i dati relativi al piano di monitoraggio;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
  - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena;
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more

di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede, pertanto, al gestore di trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Sassuolo **entro il 11/04/2018** una proposta di monitoraggio in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento (sotto forma di modifica non sostanziale dell'AIA);

7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata il 04/05/2015 assieme al report annuale) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
8. relativamente alle vasche vuote delle linee 1, 2 ed A (a seguito della dismissione dell'utilizzo del cromo esavalente), la Ditta qualora intendesse riutilizzare le stesse per trattamenti galvanici dovrà preventivamente trasmettere comunicazione di modifica almeno con 60 giorni di anticipo all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (mediante il Portale AIA-IPPC) in quanto andrebbe a variare la volumetria autorizzata delle vasche di trattamento;
9. nel caso in cui il gestore intendesse riattivare il serbatoio interrato di GPL, attualmente inutilizzato, dovrà preventivamente darne comunicazione all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo. Resta vigente quanto prescritto alla voce specifica della Sezione D3.1.8 “Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee”;

#### D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.  
A tal fine il Gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi “Format per la registrazione dei campionamenti periodici” di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 87/2014 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati dagli specifici Moduli dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla sopraccitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica.

#### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.  
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – trattamenti galvanici, decapaggi e passivazioni (linea 1, 2 e B)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – decapaggio + passivazione (linea A)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – bruciatori (linea B)
Data messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	28.000	9.000	1.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16
Acido fluoridrico e ione fluoro (come HF) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	2	2	---
Acido cloridrico e ione cloro (come HCl) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911	5	5	---
Acido nitrico e suoi sali (come HNO <sub>3</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTASAN 92/2 (estensione dell'all. 2 del DM 25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica). NIOSH 7903 (campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)	5	5	---
Cromo e suoi composti (come Cr) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	0,5	0,5	---
Sostanze alcaline (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	NIOSH 7401(campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	5	---	---
Impianto di depurazione	---	AU colonna riempita	AU colonna riempita	---
Frequenza Autocontrollo	---	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 – bruciatori (linea 2 e 3)	PUNTO DI EMISSIONE E5ZS – linea di fosfatazione (linea 3)	PUNTO DI EMISSIONE E3Z – bruciatore sgrassatura (linea A)	PUNTO DI EMISSIONE E4Z – bruciatore asciugatura (linea A)
Data prevista di messa a regime	---	a regime	a regime (*)	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI 10169	1.000	15.000	1.000	1.000
Altezza minima (m)	---	8	7	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16	16
Materiale particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1	---	10	---	---
Acido fluoridrico e ione fluoro (come HF) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	---	2	---	---
Acido cloridrico e ione cloro (come HCl) (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911	---	5	---	---
Sostanze alcaline (mg/Nm <sup>3</sup> )	NIOSH 7401(campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	---	5	---	---
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110	---	5	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza Autocontrollo	---	---	<i>Semestrale</i>	---	---

(\*) punto di emissione attualmente sospeso a causa di fermata della linea produttiva.

Si precisa che i punti di emissione **E3**, **E4**, **E3Z**, **E4Z** (a servizio di bruciatori alimentati da GPL, aventi una potenzialità complessiva pari a 358,6 kW) sono da considerarsi attività “*scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico*” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta, in quanto ricadenti al punto *dd*) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo Decreto.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e

autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale**

**fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà, quindi, far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**;
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;
6. Nel caso in cui sia riattivata l'**emissione E5ZS**, attualmente ferma a causa di sospensione dei trattamenti della linea 3, il gestore dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo i risultati della prima analisi di autocontrollo prevista dal Piano di Monitoraggio entro 30 giorni dall'effettuazione dell'autocontrollo stesso.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
8. Gli abbattitori ad umido devono essere provvisti d'indicatore di flusso/ di livello (sistema di controllo di funzionamento) da mantenere sempre efficiente;

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

10. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

**Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 87/2014 e sul Modulo n° 5 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
12. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
13. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
14. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
15. Qualora la Ditta intenda lavorare a temperature superiori a 60 °C nei trattamenti di sgrassaggio alcalino, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Modena, la quale si riserva di prescrivere opportune captazioni sulle vasche in oggetto, secondo quanto previsto dalla Deliberazione Regionale n. 4606 del 04/06/1999, Allegato I (captazione e convogliamento per sgrassaggi alcalini, con deroga per gli impianti di abbattimento) e secondo quanto indicato nelle "Linee guida per le migliori tecniche disponibili nei trattamenti di superficie dei metalli", Tab. 7 "Soluzioni acide e alcaline che possono richiedere l'estrazione di aria" relativamente al settore produttivo in oggetto.

## D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ed effettuare periodiche e frequenti pulizie alla base dell'impianto di depurazione e delle vasche fanghi delle filtropresse;
2. mantenere in perfetta efficienza il dispositivo di svuotamento automatico a servizio del pozzetto di raccolta e rilancio delle acque meteoriche (in cui è alloggiata specifica pompa) presente nell'area esterna adiacente al depuratore adibita a bacino di contenimento. In particolare è necessario che il corretto funzionamento di tale dispositivo sia controllato in caso di eventi meteo intensi;
3. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;
4. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili (evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione), nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni. In particolare, il pozzetto di ispezione e prelievo dei reflui industriali in scarico deve corrispondere a quello indicato nella planimetria degli scarichi aggiornata al 2012;
5. **È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti dalle attività produttive (scarico parziale S1a, confluyente nello scarico finale S1, previo trattamento in depuratore chimico-fisico, con annesse fasi di filtrazione a quarzite e regolazione pH) per un volume massimo pari a 60.000 m<sup>3</sup>/anno, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato; nonché, nel rispetto dei limiti di **Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.** Trattandosi di uno "scarico di sostanze pericolose", in caso di futuri pronunciamenti regionali a tale riguardo, la Ditta dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni imposte dagli stessi;**
6. in considerazione del fatto che le acque reflue industriali prodotte contengono sostanze pericolose, queste **non possono essere scaricate tal quali, ma devono essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.** Quindi, tutti i reflui che confluiscono allo scarico S1A debbono essere trattati in depuratore chimico-fisico, prima della loro immissione nel collettore fognario che si innesta nella fognatura comunale di via Valle d'Aosta;
7. le medesime acque reflue di processo, per le sostanze di cui alla **Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06,** devono rispettare il limite di accettabilità corrispondente, prima della miscelazione con altri reflui prodotti nell'insediamento e/o prelevati allo scopo. Gli effluenti prodotti nel processo di lavorazione che non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs 152/06 Parte Quarta;
8. I valori limite di emissione di cui al punto 4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo,
9. è vietata l'immissione, anche occasionale e indiretta, in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo quanto prescritto dal Regolamento per la gestione dei servizi di allontanamento e depurazione delle acque di scarico;
10. a cura del Gestore, si deve provvedere al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione,
11. **I certificati analitici relativi agli autocontrolli sulle acque reflue devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di controllo, per almeno 5 anni;**

12. È sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche (scarichi parziali S1C1, S1C2 e S1B, confluenti nello scarico finale S1).

#### D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di depurazione acque, cordoli di protezione, pozzetto di raccolta sversamenti linee 1 e 2, area esterna di contenimento, bacini contenimento depuratore e filtropresse, ecc) mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.
2. Tenere sempre vuoti i bacini di contenimento, compresa la parte del piazzale dov'è presente il pozzetto di rilancio al depuratore.
3. Durante il funzionamento delle filtropresse poste in prossimità del confine aziendale non devono generarsi imbrattamenti delle aree limitrofe.
4. Le materie prime allo stato liquido ed i rifiuti liquidi a matrice oleosa e liquidi pericolosi devono essere stoccati su bacini di contenimento aventi capacità pari al serbatoio dello stesso, qualora si trattasse di un unico contenitore. Nel caso in cui sullo stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità aumentato del 10% e comunque dotato di un adeguato sistema di svuotamento.
5. **Lo stoccaggio di sostanze tra loro incompatibili deve essere realizzato in modo tale da evitare qualsiasi contatto (anche accidentale)**; in particolare, non possono essere utilizzati bacini di contenimento comuni ed i contenitori devono essere posizionati in maniera tale da evitare urti accidentali con mezzo di qualsiasi tipo.

#### D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
<b>Classe V</b>	<b>70 dB(A)</b>	<b>60 dB(A)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. valutazione d'impatto acustico Giugno 2016 e relativa planimetria):

Punto di misura (*)	Descrizione
Ricettore 1/sud	Uffici stabilimento artigianale su via Toscana
Ricettore 2 / Ovest	Uffici stabilimento artigianale su via Valle D'Aosta
Punto 1	Confine lato Nord - Ovest
Punto 2	Confine lato Nord
Punto 3	Confine lato Nord - Est
Punto 4	Confine lato Est
Punto 5	Confine lato Sud - Est
Punto 6	Confine lato Sud
Punto 7	Confine lato Sud - Ovest
Punto 8	Confine lato Ovest

(\*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

5. Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

#### D2.8 gestione dei rifiuti

1. Le materie prime e i rifiuti direttamente collegati ad esse devono essere stoccati in aree coperte; è consentito lo stoccaggio di rifiuti anche all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti;
2. i rifiuti liquidi (compresi gli eventuali rifiuti a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
3. allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);
4. non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

#### D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.

#### D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni delle procedure specifiche contenute nel piano operativo di gestione delle emergenze interno all'azienda;
2. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

#### D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc;
2. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
3. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
4. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;

- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
- 5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE – SAC di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

### D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

#### D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

##### D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantitativo di Zn utilizzato	procedura interne	annuale	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Quantità di materie prime ausiliare utilizzate (prodotti per linee acide, basiche e di fosfatazione)	procedura interne	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo di reagenti per impianti di depurazione aria e acqua	procedura interne	mensile	biennale	elettronica o cartacea	annuale
Peso dello zinco depositato	Procedura interna	annuale	biennale	elettronica o cartacea	annuale

##### D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Prelievo di acque da acquedotto industriale per uso produttivo	contatore volumetrico	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prelievo di acque acquedotto civile per uso produttivo	contatore volumetrico (stima)	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Acque di lavaggio riciclate internamente	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume (stima)	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale

##### D3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia e Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo totale di energia elettrica per uso produttivo	contatore	mensile	Biennale	elettronica o cartacea	annuale
Consumo totale di energia termica per uso produttivo	contatore	mensile	Biennale	elettronica o cartacea	annuale

### D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
<b>Portata e Concentrazione degli inquinanti</b>	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	<b>Semestrale</b> <b>E1:</b> ac. fluoridrico, sostanze alcaline, ac. cloridrico, ac nitrico, cromo <b>E2:</b> ac. fluoridrico, ac. cloridrico, ac nitrico, cromo <b>E5ZS:</b> materiale particellare, ac. fluoridrico, sostanze alcaline, ac. cloridrico, fosfati	<i>Biennale</i> uno a scelta	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 87/2014	annuale
<b>Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento (indicatori di flusso/di livello)</b>	controllo visivo attraverso lo strumento	giornaliera	---	----	---

### D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua e Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nello stabilimento è presente un impianto chimico-fisico di depurazione delle acque produttive che vengono scaricate in pubblica fognatura. Il Gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
<b>Acque reflue industriali scaricate</b>	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
<b>Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industriali scaricate</b>	Verifica analitica	Semestrale: Cloruri, Az.nitrico, Az. Ammoniacale, BOD5 COD, Cr tot, Solfati , Solidi sospesi, pH, Tensioattivi tot, Al, Pb Fe, Ni, Cd, Cu, Zn, Mn, Boro, Fosforo totale	<i>biennale</i>	Rapporti di prova	annuale
<b>Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali in ingresso all'impianto di depurazione</b>	Verifica analitica (*)	annuale: Cloruri, Az.nitrico, Az. Ammoniacale, BOD5 COD, Cr tot, Solfati , Solidi sospesi, pH, Tensioattivi tot, Al, Pb Fe, Ni, Cd, Cu, Zn, Mn, Boro, Fosforo totale	<i>biennale</i>	Rapporti di prova	annuale
<b>Sistemi di controllo di funzionamento dell'impianto di depurazione e delle filtpresse</b>	controllo visivo	giornaliero	---	elettronica e/o cartacea	annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	<i>biennale</i>	solo in caso di anomalie/malfunz. con specifica intervento	annuale

(\*) in corrispondenza al controllo in uscita, considerando il tempo di ritenzione dell'impianto

Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi occorre fare riferimento a quanto indicato al punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.

### D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	no	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	biennale	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	Quinquennale	relazione tecnica (**) eseguita da tecnico competente in acustica	Quinquennale

(\*) utilizzare i punti di misura prescritti al **punto 4 della Sezione D2.7**

(\*\*) Da inviare all'ARPAE di Modena e Comune di Sassuolo

### D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale (verifica registro)	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	biennale	come previsto dalla norma di settore	---
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	giornaliero	biennale	---	---
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	biennale	---	---
Caratterizzazione fanghi da depurazione	analisi chimica	annuale	biennale	certificato analitico	annuale

### D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica di integrità di vasche interrato e non e serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Verifica visiva: - vasche di lavorazione e relativo bacino di contenimento e canalette - area esterna adibita a bacino di contenimento - bacini di contenimento a servizio del depuratore e delle filtpresse	controllo visivo	mensile	biennale	elettronica/cartacea su registro degli interventi	annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Tenuta serbatoio interrato verificare	controllo visivo del manometro	ad ogni conferimento di gasolio	biennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

### D3.1.9 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	Modalità di calcolo	REGISTRAZIONI	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Efficienza del processo di deposizione	Kg/KWh	zinco utilizzato/consumo di energia elettrica utilizzata nel processo di trattamento	cartacea e/o elettronica	annuale
Consumo specifico di materie prime ausiliarie	kg/t	quantità di materie prime ausiliarie consumate/zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Consumo specifico di materie prime per depurazione acqua e emissioni	kg/t	quantità di prodotti di depurazione consumati/zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Consumo specifico di energia elettrica	kWh/t	Consumo di energia elettrica/zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Consumo specifico di energia termica	m³/t	Consumo di energia termica/zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Consumo idrico specifico	m³/t	Acqua utilizzata nel ciclo produttivo /zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Fattore di emissione di zinco nei fanghi di depurazione prodotti	%	Quantità di zinco nei fanghi/zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Fattori di emissione degli inquinanti contenuti nelle emissioni atmosferiche	g/t	flusso di massa annuo di ciascun inquinante /zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale
Fattore di emissione dello zinco nelle acque di scarico	g/t	flusso di massa annuo di zinco nelle acque di scarico/zinco utilizzato	cartacea e/o elettronica	annuale

### D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

### ***E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE***

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.

3. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
4. Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
  - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
  - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
  - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Il personale addetto dovrà essere opportunamente addestrato a prevenire ed affrontare le emergenze ambientali;
6. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto.
7. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva.
8. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture riportate nell'atto di Rinnovo AIA;
9. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
10. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessari;
11. i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
12. il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
13. al fine di approfondire l'andamento della concentrazione di zinco nei fanghi, oltre alla determinazione annuale prevista nel piano di monitoraggio (ottenuta dall'analisi di classificazione del rifiuto), si consiglia al gestore di effettuare analisi trimestrali dei fanghi stessi con ricerca del solo parametro zinco;
14. in caso di emergenza ambientale devono essere mantenuti in Azienda mezzi assorbenti idonei per assorbire eventuali sversamenti di sostanze e idonei dispositivi di occlusione di emergenza del sistema fognario;
15. qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata alla Provincia di Modena entro i successivi 30 giorni;
16. il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia

IL DIRETTORE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 16 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**